



SENTENZA N.166/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni

Alessandra Molina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74435** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 29.07.2024 ad istanza del Sig. **(omissis)** nato a (omissis), Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri in congedo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio PARISI (CF PRSCLD75L03G793J) in virtù di procura anche speciale resa su foglio separato che si allega al presente atto per farne parte integrante, con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale in Napoli alla via Foria nr 130 (con richiesta di ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni di legge all'indirizzo PEC claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it ovvero al fax 08119570269)

contro

INPS (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e/o legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede legale dell'ente in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21; **INPS**, Polo Nazionale carabinieri, in persona del Direttore e/o legale rapp.te *pro tempore*, domiciliato presso la sede di Chieti, via D. Spezioli; **INPS** (C.F. 80078750587), in

persona del Presidente e/o legale rappresentante *pro tempore*,
domiciliato presso la sede provinciale di Napoli, Via De Gasperi, n. 55,
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec:
avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.:
TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n.
37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma,
elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale
INPS della Campania, in Napoli, Via Medina, n. 61;
per l'annullamento,
limitatamente alla parte relativa all'importo della pensione come
calcolato dall'Inps, del provvedimento di conferimento della pensione
(iscrizione 50485137) riconosciuta con determina Inps mod SM5007 nr
CH1032020002231, erogata dall'INPS, avente decorrenza dal
01.10.2020, e conseguente
accertamento
del diritto alla rideterminazione dell'importo della pensione stessa,
attraverso il ricalcolo sulla base dell'aliquota prevista dall'art. 54 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 - applicabile (quanto alla quota di
pensione retributiva spettante) al personale militare soggetto al
sistema c.d. misto - in luogo di quella di fatto applicata dall'istituto
previdenziale
con condanna
dell'Inps al pagamento della somma mensile così rideterminata, oltre
alla corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e
rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 25.03.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. (omissis) esponeva di essere stato un militare dell'Arma dei Carabinieri, all'epoca con il grado di Appuntato Scelto, cessato dal servizio con diritto a trattamento pensionistico di anzianità, liquidato con il sistema Misto a decorrere dal 01.10.2020.

Esponendo di essere titolare della pensione n. 50485137 riconosciuta con determina Inps mod SM5007 nr CH1032020002231.

Non potendo far valere, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, era destinatario di trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo c.d. misto e cioè: "retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995 e contributivo per le anzianità maturate a partire dal 01.01.1996" (calcolate *ex lege* n. 335/1995).

Tuttavia, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, l'INPS aveva applicato l'aliquota ex art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 (riservata al personale civile) anziché quella ex art. 54 (prevista per il personale militare).

Il ricorrente ricordava come, in materia di aliquota applicabile al personale militare (se quella di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 ovvero quella di cui all'art. 44) sono intervenute le Sezioni riunite della Corte che, con le sentenze nn. 1 e 12 del 2021, hanno definitivamente

risolto i contrasti sorti in giurisprudenza, affermando che al personale militare (con più di 15 anni al 1995: sentenza n. 1/2021; o con meno di 15 anni: sentenza n. 12/2021) è applicabile l'art. 54, ancorché non con l'aliquota generalizzata del 44 per cento, bensì con quella del 2,44 per cento annuo, da rapportare poi agli anni di servizio utile posseduto al 1995.

La successiva giurisprudenza di merito, sia in prime cure che in appello, si è uniformata al *decisum* del Giudice nomofilattico.

E anche l'INPS, con le circolari nn. 107 e 199 del 2021, ha esternato la propria volontà di darvi seguito d'ufficio.

Non avendo provveduto l'INPS ad effettuare la rettifica e il ricalcolo ex art. 54 - nonostante l'Istituto si fosse impegnato (con le suindicate circolari) a farlo d'ufficio, e nonostante la specifica domanda amministrativa trasmessa all'INPS il 31.05.2024, cui non perveniva alcun riscontro - il ricorrente presentava il ricorso oggetto del presente giudizio, concludeva chiedendo a questo Giudice di riconoscere in favore del medesimo il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 in luogo di quella attribuita dall'Inps ex art. 44 stesso D.P.R., in conformità ai principi resi dalle Sezioni riunite.

Con richiesta di condanna dell'INPS alla corresponsione della pensione e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, a far data dalla decorrenza e sino al soddisfo, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore antistatario.

2. Con memoria del 18.03.2025, si costituiva in giudizio l'INPS, che affermava che con il cedolino di pensione del mese di febbraio 2025 erano state pagate le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati, unitamente agli interessi legali, ed era stata adeguata la pensione. Dal raffronto con il cedolino di pensione del mese di gennaio 2025 si ricaverebbe che la pensione è aumentata da €2.900,29 ad €2.959,70.

Riteneva quindi che il giudizio potesse essere definito con sentenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto al regime delle spese di lite, chiedeva l'integrale compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS.

3. All'esito dell'udienza del 25.03.2025, il GM, con ordinanza a verbale, su richiesta di parte ricorrente al fine di verificare il calcolo effettuato dall'INPS, stante la non opposizione al riguardo da parte dell'Istituto previdenziale, rinviava la trattazione del giudizio al 28.04.2025.

4. All'udienza del 28.04.2025, erano presenti l'avv. Claudio Parisi per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

L'avv. Parisi, nell'accogliere la richiesta di cessata materia del contendere formulata dall'INPS, insisteva per la condanna alle spese.

L'avv. Tellone insisteva per la compensazione delle stesse.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione

DIRITTO

1. Sulla base della documentazione versata in atti e preso atto altresì della richiesta concorde di entrambe le parti, si ritiene che sussistano i

presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del cpc e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove un'eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

Nel caso di specie, si dà atto che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento di quanto dovuto al

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 74098	
	ricorrente con conseguente venire meno di ogni ragione di contrasto,	
	come peraltro rappresentato dal ricorrente medesimo in udienza.	
	Si ritiene, conclusivamente, di dichiarare l’estinzione del giudizio per	
	cessata materia del contendere.	
	2. In ordine alla regolazione delle spese, si ritiene che le stesse debbano	
	essere poste a carico dell’Istituto previdenziale, che ha provveduto alla	
	riliquidazione e al pagamento solo dal mese di febbraio 2025. Le	
	suddette spese, che devono essere attribuite ai procuratori dichiaratisi	
	anticipatari, si quantificano in euro 800,00 oltre IVA, CPA e accessori	
	nella misura di legge.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara	
	cessata la materia del contendere e ordina la cancellazione della causa	
	dal ruolo.	
	Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio, che si	
	quantificano in euro 800,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di	
	legge da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.	
	Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 28.04.2025	
	Il Giudice	
	Alessandra Molina	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 14.05.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	7	

(f.to digitalmente)